

**CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER LE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA
PROVINCIA DI TARANTO, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO 18/6/2008 RINNOVATO IL 19 APRILE 2010**

In Taranto, in data 10 aprile 2012,

TRA

L'ANCE Taranto Sezione Costruttori Edili di Confindustria Taranto rappresentata dal Presidente Antonio Marinaro, dai componenti il Consiglio Direttivo della Sezione Osvaldo Quadrato, Nicola La Forgia ed Ennio Ottomano, assistiti dal Funzionario ANCE Taranto Pasquale Di Ponzio e dal Responsabile delle Relazioni Industriali Giorgio Meschiari,

E


la FENEAL-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Sig. Antonio Guida, e dai Sigg. Emanuele Di Somma, Michele Marcosano;

la FILCA-CISL, rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Sig. Vito Lincesso e dai Sigg. Ivo Fiore, Silvana locole;

la FILLEA-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Sig. Luigi Lamusta e dai Sigg. Saverio De Pascalis, Antonio Stasi,

VIENE STIPULATO

ai sensi dell'art. 38 del CCNL 18/6/2008, come modificato dall'allegato III del Verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all'industria edile ed affini, stipulato in data 19/4/2010, il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro da valere per tutto il territorio della Provincia di Taranto, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL 18/6/2008 e per tutti i lavoratori da esse dipendenti.



PREMESSA

Il settore delle costruzioni è tra quelli che più hanno pagato in termini occupazionali, sociali ed economici per il perdurare della crisi. Le consistenze imprenditoriali e le maestranze continuano progressivamente a ridursi per una situazione assai negativa che affonda le sue radici ormai dal 2005.

Gli andamenti dei principali indicatori economici rilevati dal CRESME nel suo rapporto 2011 sul settore in provincia di Taranto, descrivono una crisi generalizzata di tutta la nuova costruzione edilizia, residenziale e non, pubblica e privata, insieme ad una forte riduzione di tutti gli investimenti riferiti alle opere pubbliche.

Nella crisi tendono ad accentuarsi fenomeni di diffusa illegalità e di sleale concorrenza, con imprese che decidono di avvalersi di lavoro irregolare e di ignorare le fondamentali prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale quadro rende ancor più indispensabile l'azione comune delle parti per far fronte, con unità di intenti e chiarezza di visione, ai problemi strutturali che continuano a segnare in negativo le sorti del settore.

Il sistema della contrattazione territoriale, dunque, costituisce un fondamentale momento di confronto per la elaborazione comune di strumenti ed azioni tesi al fondamentale obiettivo di portare l'impresa ed il lavoro edile fuori dalle strette della crisi.

Il sostegno ed il rilancio alle costruzioni diventa, in ragione della centralità economica del settore, un obiettivo pubblico primario da perseguire per determinare un cambiamento di rotta ed innescare la ripresa dello sviluppo del territorio.

Concertazione territoriale per la legalità ed il contrasto all'economia irregolare


Le parti condividono l'obiettivo prioritario di perseguire con tenacia e decisione i principi della legalità, trasparenza, leale concorrenzialità ed attenzione al territorio, per la tutela e salvaguardia del lavoro e della parte sana del tessuto imprenditoriale delle costruzioni.

Al fine di contrastare con efficacia sommerso ed illegalità diffusa, si ricerca e si persegue il metodo del confronto e della collaborazione tra amministrazioni, enti di controllo, enti bilaterali e parti sociali.

Le parti riconfermano il valore e l'importanza del percorso di concertazione condotto con il coordinamento della Prefettura e ribadiscono l'esigenza di dare concreta attuazione alle intese contenute nei protocolli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e la legalità sottoscritti a fine 2011.

Il sistema degli appalti da rilanciare nel segno di una rinnovata attenzione alle esigenze delle imprese del territorio

Le parti si danno atto della necessità di un comune impegno per un virtuoso processo di gestione degli appalti, dalla selezione del contraente all'esecuzione. Tale processo, infatti, continua da tempo a denotare sul territorio, forti



problematicità che ne alterano il trasparente e corretto funzionamento con negativi effetti sulla tenuta delle imprese regolari e sul lavoro.

Il massimo ribasso, con la conseguente sfrenata concorrenza sul solo fattore prezzo, ha fino ad oggi determinato un iniquo processo di selezione delle imprese affidatarie, penalizzando organizzazione e qualità in favore di una spregiudicata tendenza al non rispetto delle regole.

Le problematiche emerse e radicate nel locale sistema degli appalti rappresentano pericolose fonti di alimentazione dell'economia illegale, producono sommerso, aggiramento e violazione di norme e contratti posti a presidio della leale concorrenza e dei diritti fondamentali del lavoro.

Le parti condividono l'esigenza di contrastare tali derive e sollecitano l'adozione di azioni e misure tese a sostenere la componente sana del sistema economico ed a marginalizzare progressivamente comportamenti imprenditoriali inaccettabili per la concorrenza e la coesione sociale.

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rappresenta una importante soluzione a disposizione per sottrarre il mercato degli appalti pubblici alla sfrenata concorrenza sui costi determinata dalla corsa al massimo ribasso.

E' necessario, per l'effettività di una tale soluzione, che non si proceda ad applicazioni distorte di tale criterio, ad esempio per lavori di modesta entità e nessuna complessità tecnica quali le manutenzioni, oppure richiedendo incrementi quantitativi e lavorazioni aggiuntive.

Le parti, inoltre, auspicano una decisa semplificazione ed accelerazione dei procedimenti di spesa con l'adozione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ed un ampio utilizzo delle procedure negoziate nell'ambito delle soglie di legge.


Nel sottolineare la rilevanza dei principi introdotti con la Legge 180/2011 (c.d. Statuto delle Imprese) e con la Legge 214/2011 di conversione con modificazioni del D.L. 201/2011(c.d. Decreto Salva Italia), le parti auspicano la piena attenzione al territorio ed al suo sistema di piccole e medie imprese nella realizzazione del opere programmate nella provincia.

Le parti si impegnano ad agire congiuntamente affinché le norme sopra richiamate - che prevedono la suddivisione in lotti funzionali delle opere e l'attivo coinvolgimento delle pmi nella realizzazione delle grandi infrastrutture - siano pienamente attuate dalle stazioni appaltanti del territorio.

A fronte dell'attuale stretta creditizia, le parti riconoscono le gravi problematiche di tenuta economico-finanziaria indotte dal consolidarsi di sempre più inaccettabili ritardi nei pagamenti ed auspicano l'attivazione, anche in sede locale, delle opportune intese per la rimozione dei vincoli del patto di stabilità e l'attivazione di adeguati strumenti di sostegno alle imprese.

Riavvio degli investimenti privati di trasformazione del territorio

Le parti, a fronte di una grave e persistente crisi nei volumi produttivi dell'edilizia privata residenziale e per attività economiche, ribadiscono l'esigenza di rimuovere ostacoli ed impedimenti ai procedimenti autorizzativi ad oggi in forte ritardo e spesso senza esito alcuno.



A collection of handwritten signatures in blue and black ink, located at the bottom right of the page. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or full names in cursive script.

L'adozione rapida dei provvedimenti di rilascio dei titoli abilitativi consentirebbe l'attivazione di investimenti privati in grado di riavviare i cantieri e riconquistare livelli occupazionali oggi fortemente a rischio.

In tale ambito operativo, le parti considerano prioritaria la collaborazione delle amministrazioni locali, peraltro prevista nell'ambito dei protocolli siglati in Prefettura, nella comunicazione a Cassa Edile e CPT dei titoli abilitativi rilasciati. Ciò al fine di consentire un pieno monitoraggio dei cantieri privati ed un efficace presidio per la regolarità contributiva e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Formazione ed innovazione per la qualità delle imprese e del lavoro in edilizia

Le parti affermano il grande valore della formazione per il rilancio del settore delle costruzioni attraverso il rafforzamento delle competenze professionali dei lavoratori e l'adeguamento delle capacità tecnico-operative delle imprese ai nuovi scenari della competizione.

Tale valore, inoltre, si evidenzia in relazione alle necessarie azioni per la riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori oggi colpiti dalle emergenze produttive ed occupazionali, nonché per l'avvicinamento e l'inserimento nel settore di giovani adeguatamente motivati e professionalizzati.

Le parti riconoscono nella formazione e nell'innovazione – organizzativa, di processo e di mercato – le leve per una maggiore competitività delle imprese, in grado di traghettarle fuori dalla crisi e di posizionarle adeguatamente nei nuovi scenari sempre più caratterizzati da qualità, sostenibilità, sviluppo tecnologico e nuovi modelli di business.


Le parti si impegnano a verificare congiuntamente le esigenze ed i fabbisogni formativi espressi dal settore a livello territoriale, elaborando indirizzi e sollecitazioni per la Scuola Edile chiamata a programmare e predisporre le necessarie iniziative.

Sicurezza sempre più una priorità

Le parti confermano come prioritaria l'attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, concordando sul progressivo rafforzamento delle attività di visite in cantiere per la consulenza e l'assistenza tecnica delle imprese da parte del CPT.

Altresì strategica per la sicurezza e la partecipazione delle imprese alle attività del sistema bilaterale potrà rivelarsi l'attività di diffusione, e conseguente asseverazione, dell'adozione di Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) di cui al D.Lgs. 81/2008 ed al D.Lgs. 231/2001.

Con l'affermazione di un ruolo attivo del CPT, con l'avvio operativo del Rlst, le parti prendono atto di una crescente quanto concreta presenza ed azione sul territorio per lo sviluppo della cultura della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.



Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema degli enti bilaterali

Le problematiche strutturali sopra evidenziate - il radicamento del sommerso e l'illegalità diffusa, le difficoltà competitive che incontrano le imprese sane e strutturate, una insufficiente attenzione alla sicurezza, la formazione di risorse umane professionalizzate per l'innovazione e la crescita delle imprese –possono essere affrontate con un'intensa e qualificata attività degli enti bilaterali preposti dal contratto all'attuazione delle politiche per il settore.

Per far ciò le parti, nello sviluppo di un intenso dialogo sociale e attraverso una stretta unità d'intenti, confermano il valore degli accordi sottoscritti nel 2010 e si impegnano ad operare per il rafforzamento del ruolo degli enti bilaterali sul territorio e per un rilancio della loro operatività al servizio delle esigenze del settore.

Per ciò che concerne la Cassa Edile, le parti confermano l'obiettivo di promuoverne sempre più le funzioni di propulsivo organismo preposto alla legalità ed alla regolarità del lavoro in edilizia.

Per uno sviluppo delle suddette funzioni, le parti considerano indispensabile il consolidamento sul territorio di un ruolo a rilevanza pubblica della Cassa quale organismo modernamente interconnesso con enti ed istituzioni addette al controllo, alla previdenza ed assistenza, e profondamente impegnato nell'azione di affermazione dei valori del lavoro e della legalità.

La Cassa Edile, nell'ambito degli ambiti di collaborazione istituzionale e di raccordo operativo con le altre istituzioni di controllo e vigilanza promosse con i protocolli in Prefettura, dovrà quindi sempre più accreditarsi come soggetto attivo in grado di monitorare dinamicamente le attività edili sul territorio e di garantire che le stesse si svolgano nel rispetto degli adempimenti contrattuali.

Per ciò che concerne la Scuola Edile ed il CPT, restano fermi gli intenti sopra espressi dalle parti in relazione al continuo e sempre più efficace supporto alle esigenze di professionalità delle maestranze, competitività delle imprese, qualità e sicurezza sul lavoro.

Con riferimento alla Scuola Edile, inoltre, le parti confermano l'importanza dell'attuazione sul territorio dei servizi connessi al mercato del lavoro, fondamentali per l'efficace incrocio tra domanda ed offerta, tra fabbisogni delle imprese e lavoratori, soprattutto giovani.

Le parti prendono atto dell'esigenza non oltre prorogabile di promuovere una reale integrazione di Cassa, Scuola e CPT nell'ambito di un vero e proprio "Sistema Edilizia Taranto", nel cui ambito inserire e valorizzare la presenza di imprese e lavoratori, veicolare in forma coordinata e sinergica i servizi formativi della Scuola, i servizi di assistenza e consulenza del CPT, le erogazioni e le prestazioni della Cassa Edile.

In riferimento alle linee di indirizzo tracciate con l'Allegato 8 dell'Accordo del 19 aprile 2010, le parti confermano la comune volontà di proseguire nell'opera di razionalizzazione e riorganizzazione del sistema degli enti bilaterali territoriali, agendo concretamente nella direzione di:

- un contenimento dei costi per perseguire l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio;



- una integrazione organizzativa ed operativa degli enti anche in riferimento agli orientamenti nazionali ed alle iniziative assunte in altre realtà territoriali;
- una sempre maggiore orientamento alle competenze e professionalità del personale;
- un pieno rispetto delle regole contrattuali.

Le parti confermano il valore della regolarità contributiva delle imprese, principio cardine del settore da incentivare e valorizzare, anche attraverso eventuali premialità, per sostenere le imprese virtuose nella rigorosa applicazione della legge e dei contratti.

Al fine di sovrintendere allo sviluppo ed all'attuazione delle intese e degli impegni sopra assunti per l'insieme degli enti bilaterali territoriali, le parti istituiscono un'apposita Commissione di lavoro costituita da n. 6 componenti designati pariteticamente. Tale Commissione di lavoro acquisirà le necessarie informazioni e procederà agli opportuni approfondimenti con l'obiettivo di trasferirne le risultanze al tavolo delle parti firmatarie del presente contratto.

La Commissione, con espresso riferimento alla Cassa Edile, procederà alla valutazione del sistema delle prestazioni e delle assistenza e potrà sottoporre all'attenzione delle parti, entro il mese di giugno 2012, eventuali proposte di modifica ed integrazione.

All'atto del rinnovo del presente contratto integrativo provinciale, a seguito di una complessiva valutazione delle condizioni economiche del settore e delle situazioni di bilancio degli enti bilaterali territoriali, le parti potranno avviare il confronto sul tema della carenza malattia.

The bottom of the page features several handwritten signatures. On the right side, there is a prominent signature in blue ink. Below it and to the left, there are several signatures in black ink, some of which are more stylized and overlapping. The signatures appear to be from the parties involved in the agreement.

Art.1
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

Con riferimento all'art.77 del CCNL 18/6/2008 così come modificato dall'accordo di rinnovo del 19 aprile 2010, si confermano integralmente le qualifiche e relative esemplificazioni contenute nell'articolo stesso.

Art.2
MINIMI DI PAGA

I minimi di paga base, con riferimento all'art.11 del CCNL 18/6/2008 così come modificato dall'accordo di rinnovo del 19 aprile 2010, sono quelli indicati nell'allegato XVII del citato Verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all'industria edile ed affini, stipulato in data 19/4/2010.

Art.3
ORARIO DI LAVORO

Ai sensi dell'art.5 del CCNL 18/6/2008 così come modificato dall'accordo di rinnovo del 19 aprile 2010, l'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di contratto che disciplinano la materia.

Art.4
TRASFERTE

Per la trasferta si fa riferimento puntuale ed esaustivo alle previsioni di cui all'art.21 del CCNL così come modificato dall'accordo di rinnovo del 19 aprile 2010.

Tale disciplina della trasferta si applica in tutti i casi in cui il lavoratore in servizio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere, diverso dal quello per il quale è stato assunto, situato oltre i 10 km dai confini del comune di assunzione. All'operaio comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, non spetta l'indennità di trasferta di cui all'art.21 del vigente CCNL se tale cantiere è ricompreso nei confini territoriali come sopra individuati. In tali casi, se al trasferimento non provvede l'azienda con mezzi propri, al lavoratore per i giorni di prestazione lavorativa spetta un'indennità chilometrica, per l'effettiva percorrenza in andata e ritorno, pari a euro 0,20.

Per le trasferte al di fuori del territorio nazionale, l'azienda procederà all'opportuna preventiva informativa alle RSU o RSA, se esistenti, od alle organizzazioni sindacali territoriali.

Fermo restando quanto sopra disposto, eventuali ulteriori soluzioni potranno essere concordate dall'azienda con le RSU o RSA, se esistenti, o con le organizzazioni sindacali territoriali.



Art.5
INDENNITA' DI TRASPORTO

E' dovuta all'operaio, a partire dall'1/1/2012, una indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro o nel diverso luogo di raccolta stabilito dall'impresa e viceversa nella misura di € 0,11 per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

Le parti si danno atto che sull'importo di cui al primo comma del presente articolo, non va computata la quota complessiva di accantonamento alla cassa Edile in quanto nella sua determinazione è stato già tenuto conto dell'incidenza per ferie, gratifica natalizia e riposi annui retribuiti.

Tutto ciò premesso le parti convengono che per quanto non previsto dal CCNL, valgono le disposizioni delle vigenti leggi.

Art.6
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

Le imprese - in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, alla composizione delle maestranze ed al luogo di residenza delle stesse - provvederanno, qualora il numero dei dipendenti sia più di 50, ove possibile, su richiesta di almeno l'80% dei dipendenti occupati nel cantiere, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo in cantiere o nelle immediate vicinanze, mediante l'allestimento di un servizio mensa o il ricorso a servizi esterni.

Comunque, il costo complessivo di ciascun pasto dovrà essere ripartito in misura del 70% a carico del datore di lavoro e del 30% a carico dei lavoratori, previa informativa alle RSU od RSA se esistenti.

In luogo dell'attuazione di quanto sopra riportato, verrà corrisposta al lavoratore una indennità sostitutiva di mensa che viene stabilita nella misura di € 2,00 giornalieri a partire dall'1/1/2012.

Le parti si danno atto che sul predetto importo non va computata la percentuale di cui all'art.18 del CCNL 18/6/2008, così come modificato dall'accordo di rinnovo del 19 aprile 2010, in quanto nella sua determinazione è stato già tenuto conto dell'incidenza per ferie, gratifica natalizia e riposi annui retribuiti.

CHIARIMENTO ALL'ART.6

Le parti chiariscono che l'indennità sostitutiva di mensa pari a € 2,00 giornalieri spetta a tutti gli operai edili, indipendentemente dal numero delle maestranze occupate.

Al fine di mantenere immutate le condizioni di miglior favore ivi previste, le parti chiariscono che ove alla data di stipulazione del presente contratto sia già stata istituita la mensa, l'importo di € 2,00 giornalieri verrà assorbito per compensare le quote di cui al 3° comma del presente articolo.

Pertanto:

- a) qualora la quota a carico del lavoratore sul costo complessivo del pasto risulti inferiore al costo della suddetta indennità, l'Azienda erogherà al lavoratore la differenza;



b) qualora la quota a carico del lavoratore sul costo complessivo risulti superiore all'importo della suddetta indennità, l'azienda tratterrà al lavoratore la differenza.

Art.7
CONTRIBUTO CASSA EDILE

Nel rispetto ed attuazione dell'art. 36 del vigente CCNL, le parti concordano di stabilire che la contribuzione dovuta alla Cassa Edile viene fissata nella misura del 2,70% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 18/06/2008, così come modificato dall'accordo di rinnovo del 19 aprile 2010, su tutte le ore normali contrattuali effettivamente prestate.

Detto contributo è ripartito, secondo quanto previsto nel citato art. 36 del CCNL, nella misura di 5/6 (2,25%) a carico del datore di lavoro e nella misura di 1/6 (0,45%) a carico del lavoratore.

Art.8
FERIE

Fatto salvo quanto stabilito dall'art.15 del CCNL 18/6/2008, così come modificato dall'accordo di rinnovo del 19 aprile 2010, si conviene che il periodo di godimento delle ferie sarà stabilito dall'impresa di norma entro il mese di Maggio e reso noto per iscritto agli operai anche mediante avviso affisso in luogo accessibile a tutti.


La richiesta di ferie, presentata per iscritto dal singolo lavoratore per periodi diversi da quelli di godimento collettivo di cui al comma 1, deve intendersi tacitamente accolta qualora l'impresa non formalizzi per iscritto il proprio diniego - per esigenze tecniche, produttive o organizzative - nei 15 giorni di calendario successivi alla presentazione. In caso di richiesta di ferie inferiore a tre giornate il termine per formalizzare il diniego è ridotto a 7 giorni di calendario.

In caso di ferie collettive di cantiere, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa, potrà partecipare alla sospensione, se disposta, della prestazione dell'attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie stabilito ai sensi del comma 1, fermo restando che per il trattamento economico valgono le norme di cui all'art.18 del CCNL 18/6/2008 così come modificato dall'accordo di rinnovo del 19 aprile 2010.

Fermo restando quanto sopra disposto, per particolari esigenze organizzative legate all'andamento della produzione, l'azienda e le rappresentanze sindacali aziendali potranno definire ulteriori soluzioni.

Art.9
APPRENDISTATO

Si fa riferimento al D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 ed al complesso delle vigenti normative contrattuali e di legge.



Per quanto concerne la durata dell'apprendistato e la determinazione dei minimi di paga base oraria si fa riferimento a quanto previsto dall'art.92 del CCNL 18/6/2008 così come modificato dall'accordo di rinnovo del 19 aprile 2010.

Art.10
FORMAZIONE - ENTE SCUOLA - CPT

Con riferimento all'art.91 del CCNL 18/6/2008, così come modificato dall'accordo di rinnovo del 19 aprile 2010, ed alle intese assunte dalle parti in sede territoriale, il contributo a carico delle imprese per il funzionamento dell'Ente Scuola e CPT resta confermato nella misura dell'1%, così ripartito: 0,70% per l'Ente Scuola e 0,30% per il CPT.

Per l'operatività di tali enti territoriali, nell'ottica di un sempre più stretta integrazione operativa ed organizzativa degli stessi, si fa riferimento a quanto disposto in merito dalla contrattazione nazionale ed alle linee di indirizzo confermate dalle parti nella premessa al presente accordo.

Art.11
QUOTE SINDACALI E DI SERVIZIO

Le quote sindacali e di servizio di cui all'art.37 del vigente CCNL a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti, comprensive della quota nazionale di servizio sindacale di cui alla lettera c) dell'art.36 del vigente CCNL vengono determinate nella misura paritetica dello 0,78% (0,60% + 0,18%) degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.24, maggiorati del 23,45%.

La quota di servizio sindacale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga. Le quote di servizio sindacale vengono versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile unitamente al contributo ad essa dovuto in conformità al disposto degli artt. 8 del presente CCPL e 36 del vigente CCNL.

Con riferimento all'art.37 del CCNL 18/6/2008, così come modificato dall'accordo di rinnovo del 19 aprile 2010, i lavoratori possono cedere alla Organizzazione Sindacale da ciascun lavoratore indicata, mediante delega, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile della Provincia Jonica.

L'importo e le modalità di cessione dell'importo stesso - cessione da effettuarsi tramite la predetta Cassa - sono stabiliti con apposita convenzione sottoscritta dalle parti stipulanti il presente contratto integrativo e dalla medesima Cassa Edile, in conformità a quanto previsto dall'accordo nazionale 25/7/1996.

Art.12
INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE

A) INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE

In attuazione dell'art.12 del CCNL 18/6/2008 ed in conformità all'allegato I dell'Accordo 19/4/2010 di rinnovo del CCNL 18/6/2008, l'Indennità territoriale di



settore per gli operai - comprensiva dei valori dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) in essa confluiti, a decorrere dal 1° gennaio 2011, in conformità a quanto previsto all'Accordo 19/4/2010 - risulta pari alle cifre che vengono di seguito riportate:

- Operaio di 4° livello	€ 1,45
- Operaio Specializzato	€ 1,32
- Operaio Qualificato	€ 1,20
- Operaio Comune	€ 1,05

B) ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità agli allegati I e IV dell'Accordo 19/4/2010 di rinnovo del CCNL 18/6/2008, gli importi in atto dell'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) sono conglobati, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nell'indennità territoriale di settore per gli operai e nel premio di produzione per gli impiegati.

Art. 13

EVR – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE


In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12 e 46 del CCNL così come rinnovato dall'accordo del 19 aprile 2010, in provincia di Taranto viene istituito l'Elemento Variabile della Retribuzione EVR, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e senza incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'EVR, nelle modalità di calcolo di seguito definite, ha decorrenza triennale dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2014. In considerazione della grave situazione di crisi del settore e delle conseguenze sulla situazione finanziaria delle imprese, per la prima annualità l'EVR avrà decorrenza dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012.

Fissati dal vigente CCNL i primi quattro indicatori, a livello territoriale, quale quinto indicatore è individuato il tasso di regolarità contributiva, definito come rapporto percentuale tra il totale dei DURC positivi emessi nell'anno di riferimento ed il totale complessivo dei DURC emessi sempre nel medesimo anno. L'incidenza ponderale dei parametri, quelli nazionali e quello territoriale, è definita come segue:

- Numero Lavoratori iscritti in Cassa Edile – 15%
- Ore di Lavoro denunciate in Cassa Edile – 15%
- Monte Salari denunciato in Cassa Edile – 15%
- Valore Aggiunto provinciale ISTAT del settore – 20%
- Tasso di regolarità contributiva – 35%

L'E.V.R. viene definito, per il periodo di vigenza del presente contratto territoriale, nella misura del 6% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° gennaio 2010.



Per la determinazione dell'E.V.R., secondo quanto stabilito dal vigente CCNL., si prenderà a riferimento il valore assunto dai suddetti indicatori nei seguenti intervalli temporali:

- prima annualità – media triennio 2008/2007/2006 con media triennio 2007/2006/2005;
- seconda annualità – media triennio 2009/2008/2007 con media triennio 2008/2007/2006;
- terza annualità – media triennio 2010/2009/2008 con media triennio 2009/2008/2007.

L'E.V.R., per la prima annualità di vigenza del presente contratto territoriale così come sopra definita, è individuato dalle tabelle al presente accordo allegate.

La determinazione dell'E.V.R., per le annualità successive alla prima, avverrà in sede di verifica congiunta delle parti che si incontreranno entro il termine di ogni singolo anno di vigenza del presente contratto territoriale. In tale occasione, le parti procederanno, secondo le disposizioni del vigente CCNL e del presente contratto territoriale, al calcolo dell'E.V.R. secondo il valore assunto dagli indicatori sopra definiti nell'intervallo temporale di riferimento.

Qualora, in sede di verifica annuale le parti non dovessero disporre del valore di un indicatore aggiornato di un anno, per il calcolo dell'E.V.R., fermo restando tale valore non adeguato temporalmente, si procederà in ogni caso all'aggiornamento annuale dei valori dei restanti indicatori.

Determinato l'E.V.R. a livello territoriale, con riferimento ai medesimi intervalli temporali presi a riferimento nel presente contratto, ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile;
- volume d'affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.


Effettuato tale calcolo, qualora uno od entrambi i parametri dovessero risultare negativi, per avvalersi della possibilità dell'applicazione in misura ridotta dell'E.V.R. così come stabilita dall'art.38 del vigente CCNL, l'impresa dovrà trasmettere un'apposita dichiarazione, redatta secondo lo schema allegato, alla Cassa Edile di Taranto ed all'ANCE Taranto, dandone comunicazione alle RSA o RSU laddove costituite.

L'ANCE Taranto darà tempestiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto e, se da queste richiesto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà attivare un apposito confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione. Tale confronto, così come stabilito dal citato CCNL., potrà effettuarsi esclusivamente sulla base delle dichiarazioni annuali IVA e della documentazione della Cassa Edile inerente le ore denunciate. Per le imprese associate ad ANCE Taranto, la verifica sarà effettuata con l'assistenza di un funzionario dell'Associazione.

L'impresa che non dovesse adempiere ai prescritti obblighi di comunicazione o che dovesse rifiutarsi di tenere il confronto con le Organizzazioni Sindacali, è tenuta all'applicazione dell'E.V.R. nella misura territorialmente definita.

Accertata secondo le previste modalità, la effettiva sussistenza dei presupposti per la riduzione dell'E.V.R., l'azienda potrà procedere all'applicazione di tale riduzione per l'intera annualità di riferimento.

Le imprese di nuova costituzione, ovvero quelle provenienti da altre province per ciò che concerne i lavoratori occupati nella provincia di Taranto, dovranno



erogare l'E.V.R. nella misura fissata a livello territoriale. Successivamente, fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'E.V.R., determinato secondo le modalità sopra riportate, sarà erogato in quote mensili ai dipendenti in forza.

ALLEGATO 1: DICHIARAZIONE IMPRESA

ALLEGATO 2: TABELLA PARAMETRI EVR – PRIMA ANNUALITA'

ALLEGATO 3: TABELLA VALORE EVR PRIMA ANNUALITA'

Art.14 PREMIO FERIALE

Ai lavoratori che hanno maturato un'anzianità di oltre un anno presso la medesima impresa è dovuto un premio feriale pari a euro 2,58 mensili, per ogni mese di anzianità maturato, fino ad un massimo di euro 30,99 annui.

Tale premio sarà erogato al lavoratore unitamente alla retribuzione del mese di agosto di ogni anno.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore competeranno tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità maturati. Sarà considerato mese intero la frazione superiore ai 15 giorni.

Art.15 RLST – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE


Nella provincia di Taranto, sulla base di quanto disposto in materia dal D.Lgs. 81/2008 e dall'art.87 del vigente CCNL così come integrato dall'Allegato 12 dell'Accordo del 19 aprile 2010, è istituito il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst).

Il Rlst è designato congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto integrativo provinciale. Il nominativo, od i nominativi se più di uno, del designato Rlst è comunicato per iscritto, entro 30 gg. dalla designazione, all'ANCE Taranto ed al CPT di Taranto.

L'operatività e le funzioni del Rlst sono disciplinate dalle sopra richiamate disposizioni di legge e contrattuali. Le parti, nel darsi atto che il Rlst esercita le proprie attribuzioni esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio provinciale nelle quali non sia stato eletto o designato il Rls, si impegnano a definire con apposito accordo ulteriori profili operativi della figura anche in relazione all'opportuno raccordo informativo con il CPT.

L'Associazione per la Sicurezza in Edilizia – R.L.S.T. (A.S.E. R.L.S.T.), è l'organismo individuato dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto per l'organizzazione ed il governo delle attività del Rlst.

Ai sensi e per effetto dell'accordo territoriale del 4 agosto 2010, è istituito presso la Cassa Edile di Taranto il "Fondo Rlst" nella esclusiva disponibilità delle organizzazioni sindacali firmatarie per il tramite della sopra menzionata A.S.E. R.L.S.T.. A decorrere dal 1° marzo 2012, ad esclusivo carico delle imprese con non



più di 15 dipendenti al cui interno alla data del 31 dicembre 2011 non sia stato nominato il Rls aziendale, è istituito per il finanziamento del Rlst un contributo di euro 2 mensili per ogni lavoratore denunciato. Tale contributo è versato mensilmente dalle imprese, come sopra individuate, alla Cassa Edile che ne imputa gli importi al citato Fondo Rlst.

Le imprese con non più di 15 dipendenti, non soggette a tale obbligo contributivo in virtù della presenza di proprio Rls, devono far pervenire alla Cassa Edile copia della comunicazione effettuata all'INAIL ai sensi dell'art.18 comma 1 lettera aa) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell'attestazione di frequenza al corso di formazione di cui all'art.37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

La Cassa Edile trasmette al CPT l'elenco delle imprese nel cui ambito sia stato eletto o designato il Rls aziendale, indicando altresì il relativo nominativo.

Le parti, decorso il primo anno di vigenza del contributo Rlst, si incontreranno per una valutazione delle presenti intese e, fermo restando il modello contributivo adottato ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, potranno procedere all'adozione delle opportune modifiche ed integrazioni.

Art.16

ANZIANITA'PROFESSIONALE EDILE

Il contributo posto a carico dell'impresa, a copertura degli oneri derivanti dalla disciplina nazionale dell'anzianità professionale edile viene fissato nella misura del 3,50% a partire dall'1 marzo 2012.

Le parti si riservano di incontrarsi nel mese di febbraio di ogni anno al fine di valutare l'eventuale necessità di adeguare la misura del contributo alla effettiva esigenza della gestione.

Art.17

LAVORI IN GALLERIA


Con riferimento ai lavori di cui al Gruppo B) dell'art.20 del CCNL 18/6/2008, così come modificato dall'accordo di rinnovo del 19 aprile 2010, ferma restando la disciplina dettata dallo stesso articolo, al personale addetto ai lavori in galleria sarà corrisposta una indennità le cui misure percentuali sono così determinate:

- per i lavori sub a) 46%;
- per i lavori sub b) 26%;
- per i lavori sub c) 18%.

Art.18

DIRITTO ALLO STUDIO

Fermi restando la validità ed i limiti dell'art.90 del vigente CCNL le parti convengono che gli oneri aziendali relativi all'esercizio del diritto allo studio da parte dei lavoratori occupati nelle imprese del settore vengano mutualizzati attraverso il versamento alla Cassa Edile di un contributo pari allo 0,01% degli



elementi della retribuzione sui quali va computata la percentuale per ferie, riposi annui e gratifica natalizia.

A fronte di tali versamenti le imprese, qualora i loro dipendenti si avvalgano della facoltà di utilizzare il diritto allo studio nelle ore coincidenti con l'orario di lavoro e secondo le modalità ed i limiti previsti dall'art.90, lettera B) del vigente CCNL segnaleranno alla Cassa Edile la retribuzione cui ha diritto il lavoratore per la conseguente immediata liquidazione da parte di quest'ultima.

Art.19
ISTITUTO DI PATRONATO

In applicazione dell'art.12 della Legge 20/05/70 n.300, si conviene quanto segue:

- 1) i Patronati ITAL - INAS - INCA svolgeranno i compiti previsti dall'art.1 dei D.L.C.P.S 29.7.1947 n.804 nei confronti dei singoli lavoratori mediante proprio personale munito di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni Provinciali dei Patronati stessi, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni;
- 2) i rappresentanti dei Patronati potranno usufruire del locale posto a disposizione della R.S.U. o R.S.A.;
- 3) i predetti Patronati si alterneranno pariteticamente nell'uso del locale messo a disposizione e nello svolgimento della loro attività, in giorni e orari di lavoro. I giorni e gli orari saranno concordati con la Direzione Aziendale.

Qualora per ragioni di particolare o comprovata urgenza i rappresentanti dei patronati di cui al punto 1) dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente nell'Azienda per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti dei Patronati ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione Aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro in tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico-organizzativo.

Art.20
CONTRIBUZIONE SOCIALE

Le parti riconfermano una contribuzione sociale nella misura di € 1,50 mensili per ogni lavoratore qualunque sia il numero di ore di presenza nel periodo.

Viene considerato come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.

Il contributo di cui sopra sarà versato a carico ed a cura del datore di lavoro presso la Cassa Edile della provincia Jonica al fondo "contribuzione sociale" che avrà una gestione ed una capitalizzazione autonoma.

Art.21
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Nel richiamare le norme legislative e contrattuali disciplinanti la materia, le parti ribadiscono che qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda



derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto alla integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

Art.22
VALIDITÀ, DECORRENZA E DURATA

Le norme del presente contratto, ad eccezione delle decorrenze espressamente indicate, entrano in vigore per tutto il territorio della Provincia di Taranto dall'1 gennaio 2012 ed hanno durata fino alla data del 30 giugno 2014, salvo diverse disposizioni fissate in sede di successivo rinnovo del vigente CCNL.

Letto, confermato e sottoscritto.


ANCE TARANTO

Sezione Costruttori Edili di Confindustria Taranto

FENEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL



The image shows four handwritten signatures, each written on a horizontal line. The signatures are cursive and appear to be the names of representatives from the four unions listed on the left: ANCE TARANTO, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, and FILLEA-CGIL.



Two additional handwritten signatures are located at the bottom right of the page. They are also cursive and appear to be the names of other representatives or witnesses.

ALLEGATO 1 - MODELLO AUTODICHIARAZIONE AZIENDALE SU EVR

(carta intestata dell'impresa)

Luogo e Data

Spett.le
Cassa Edile della Provincia Jonica
Via Crispi 28/A – 74121 Taranto

Spett.le
ANCE Taranto
Sezione Costruttori Edili di Confindustria Taranto
Via Dario Lupo 65 – 74121 Taranto

Spett.le
RSU o RSA
c/o Sede dell'Impresa *

Oggetto: art.38 del CCNL 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini ed art. 14 CCPL del 2012 – Autodichiarazione per l'anno di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali

La scrivente impresa, nel periodo preso a riferimento dal CCPL del 2012 per l'erogazione dell'EVR per l'anno (triennio /..... /..... rapportato al triennio /..... /.....), dichiara di non aver raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- ore denunciate in Cassa Edile;
- volume di affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto dichiarato, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno, l'impresa erogherà l'EVR nella misura ridotta prevista dalla contrattazione collettiva.

La presente dichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contrattuali di cui all'oggetto, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni sindacali.

Distinti saluti.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

* Sole se in azienda sono presenti la RSA o la RSU.



ALLEGATO 2 – TABELLA PARAMETRI EVR

VERIFICA TERRITORIALE DEGLI INDICATORI - PRIMA ANNUALITA' (1/1/2012 – 30/6/2012)

PARAMETRI	INCIDENZA PONDERALE	MEDIA (08-06)	MEDIA (07-05)	VARIAZIONE	ESITO I annualità
Numero Lavoratori iscritti in Cassa Edile*	15 %	8.087,33	7.550,00	537,33	POSITIVO
Ore di Lavoro denunciate in Cassa Edile *	15 %	8.043.147,67	7.615.466,00	427.681,67	POSITIVO
Monte Salari denunciato in Cassa Edile	15 %	65.781.960,67	60.888.927,33	4.893.033,33	POSITIVO
Valore Aggiunto provinciale ISTAT del settore	20 %	576 (mln)	547 (mln)	29	POSITIVO
Tasso di regolarità contributiva	35 %	74,36%	71,48%	2,89%	POSITIVO
100% dell'EVR concordato – 6%					

ALLEGATO 3 – TABELLA VALORE EVR

PRIMA ANNUALITA' (1/1/2012 – 30/6/2012)

	EVR (6%) su minimi al 1° gennaio 2010 (euro)
7° Livello – 1ª Categoria Super	85,12
6° Livello – 1ª Categoria	76,61
5° Livello - 2ª Categoria	63,84
4° Livello – Assistente Tecnico	59,59
3° Livello - 3ª Categoria	55,33
2° Livello - 4ª Categoria	49,80
1° Livello – 4ª Categoria primo impiego	42,56

